



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 200 del 29/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 14 dicembre 2011, n. 291

Art. 24, comma 5 bis, L.R. n. 8/2004 e s.m.i. “Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l., Via Cellino 38/40, S. Pietro Vernotico (BR)”. Mantenimento dell’accreditamento Istituzionale a seguito di trasformazione in società di capitale.

Il giorno 14 dicembre 2011, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il DPGR 22 febbraio 2008, n. 161.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Servizio accreditamento e Programmazione Sanitaria. Disposizioni conseguenti alla cessazione del Dirigente.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

L’art. 10, comma 1, punto 2-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. prevede espressamente il trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio in caso “di passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio”.

L’art. 24, comma 5-bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. dispone inoltre che “la società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell’art. 10 mantiene l’accreditamento

provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduto dall'azienda e/o società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti”.

La Regione, per il tramite del Dirigente del Settore Sanità, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art. 24 della L.R. n. 8/2004, procede ogni tre anni alla verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento per le strutture accreditate istituzionalmente ex art. 24, comma 7 della stessa legge regionale.

Il Sig. Renna Federico, legale rappresentante del “Centro di Terapia Fisica di Renna Federico” sito in S. Pietro Vernotico (BR), Via cellino n. 38/40, accreditato istituzionalmente giusta determinazione dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 10 del 1° febbraio 2006, con nota del 21/5/2010, prot. 010/10, ha comunicato alla Regione Puglia che in data 6/5/2010 si è costituita la Società srl con i seguenti componenti e relative quote societarie:

Renna Federico 52% - amministratore unico

Renna Gabriella 16% - socio

Renna Ilaria 16% - socio

Renna Tiziana 16% - socio

Con la medesima nota il Sig. Renna ha comunicato inoltre che la gestione della Ditta Individuale “Centro di Terapia Fisica di Renna Federico” passa alla predetta Società “Centro Terapia Fisica e Riabilitativa Renna SRL” neo costituita.

Unitamente alla citata nota era allegata copia dell'Atto costitutivo societario e copia del certificato C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione al REA al n. BR - 134011.

In riscontro alla predetta nota il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria con nota n. A00 081/3729/Coord del 5/8/2010 richiedeva al titolare del Centro Sig. Renna Federico una integrazione documentale e, in particolare:

- 1) Autorizzazione sindacale di trasferimento alla neo costituita srl della vigente autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
- 2) Visura camerale con certificazione antimafia:

L'Amministratore Unico della neo costituita Società, Sig. Renna Federico, con nota n. 001/10 del 16/9/2010, in riscontro alla suddetta nota assessorile, forniva la documentazione richiesta composta da:

- 1) Copia Autorizzazione all'esercizio di attività di Fisiocinesiterapia n.76 del 22/6/2010 rilasciata dal Sindaco del Comune di S. Pietro Vernotico all'Amministratore unico della srl Centro Terapia Fisica e Riabilitativa Renna con la dicitura che la stessa aggiorna e sostituisce l'autorizzazione n. 6 del 2/3/2005 “Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 29 del 2/3/2005”;
- 2) Visura camerale con certificato antimafia prot. n. CEW/4347/2010 EBR0037 del 17/9/2010.

Lo scrivente Servizio inoltre con nota n. A00 081/5503/Coord del 26/11/2011, atteso che risultano pervenute segnalazioni riguardanti strutture insistenti nell'ASL BR con carenza di taluni requisiti, il cui possesso ha consentito di conferire lo “status” di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/04, e considerato il notevole lasso di tempo intercorso da tale conferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 comma 3) della L.R. n. 8/04 e s.m.i., ha invitato il Direttore Generale ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR di Brindisi a predisporre appositi accertamenti circa la verifica della persistenza dei requisiti di accreditamento per alcune strutture sanitarie di competenza territoriale il cui accreditamento è stato conferito nell'anno 2006, fra cui in Centro in oggetto.

Al riguardo il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, con nota n. 1824 del 12/1/2011, ha comunicato che ad esito delle verifiche richieste per il Centro di Terapia Fisica di Renna Federico in S. Pietro Vernotico (BR) persistono i requisiti organizzativi, strutturali ed impiantistici che hanno consentito l'accreditamento della struttura stessa.

Successivamente, con nota fax del 6/12/2010, l'Amministratore unico della srl “Centro Terapia Fisica e

Riabilitativa Renna” di S. Pietro Vernotico trasmetteva allo scrivente Servizio l'aggiornamento dell'Autorizzazione Sanitaria n. 76 del 22/6/2010, che veniva sostituita con autorizzazione sanitaria n. 152 del 2/12/2010 per via della variazione della Direzione Sanitaria, che passa dal Dr. Antonucci Giovanni al Dr. Greco Francesco.

Per quanto innanzi esposto si propone il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già posseduto dal Centro di Terapia Fisica di Renna Federico sito in S. Pietro Vernotico (BR), Via Cellino n. 38/40, in capo alla Società “Centro Terapia Fisica e Riabilitativa Renna SRL” con sede in S. Pietro Vernotico (BR) alla via Cellino n. 38/40.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Garanzie della Riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Rossella Caccavo

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1) Di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già posseduto dal Centro di Terapia Fisica di Renna Federico sito in S. Pietro Vernotico (BR), Via Cellino n. 38/40, in capo alla Società “Centro Terapia Fisica e Riabilitativa Renna SRL” con sede in S. Pietro Vernotico (BR) alla via Cellino n. 38/40;

2) Di precisare che tale mantenimento dell'accreditamento, in applicazione dell'art. 10, comma 1, punto 2-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., resta subordinato al vincolo della permanenza nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio con una quota non inferiore al 51%;

3) Di stabilire che la Società “Centro Terapia Fisica e Riabilitativa Renna SRL” con sede in S. Pietro Vernotico (BR) alla via Cellino n. 38/40, è obbligata al rispetto di quanto previsto all'art. 27 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

4) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, L.R. n. 8/2004 e s.m.i., le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento siano effettuati dall'ASL BR di Brindisi, territorialmente competente, con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;

5) di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società "Centro Terapia Fisica e Riabilitativa Renna SRL" con sede in S. Pietro Vernotico (BR) alla via Cellino n. 38/40;
- al Direttore Generale ASL BR di Brindisi;
- al Sindaco del Comune di S. Pietro Vernotico (BR)
- alla Svim Service di Molfetta;

6) Il presente provvedimento:

a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;

c) Il presente atto, composto da n° _____ facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio

Silvia Papini
